COMUNE DI BRESSO CITTA' DEL PARCO NORD	ORDINANZA SINDACALE N. **8** DEL **23/04/2020** **UFFICIO Segreteria Generale**
OGGETTO: MODIFICA E INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 14 APRILE 2020	

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il DPCM del 10 Aprile 2020 che oltre a modificare alcune misure restrittive in relazione ad alcune tipologie di attività economiche conferma le altre misure restrittive sino al 2 maggio 2020.

Preso atto di quanto disposto dall'ordinanza regionale n. 528 del 11.04.2020.

Considerato che l'epidemia di Covid-19 sul territorio di Bresso dai primi giorni ha evidenziato un numero elevato di persone contagiate e una particolare presenza sul territorio in media superiore a quanto riscontrato nell'intera Città Metropolitana di Milano richiedendo l'applicazione dei particolari divieti.

Richiamata:

- l'ordinanza sindacale n. 4 del 13.03.2020 con la quale si provvedeva tra l'altro a disporre la chiusura dei parchi, giardini e altre aree pubbliche nonché a porre divieti a corollario rivolti ad evitare il formarsi di assembramenti di persone sul territorio e ogni occasione di contatto sociale e interpersonale, foriero di potenziale contagio.
- l'ordinanza sindacale n. 5 del 19.03.2020 con la quale si provvedeva a confermare le prescrizioni contenute nell'ordinanza n. 4 con riferimento alle disposizioni di cui ai punti da 1 a 9 con espunzione degli ultimi due capoversi del punto 4 nonché a imporre ulteriori divieti come elencati nei punti da 1 a 5 della medesima;
- l'ordinanza sindacale n. 6 del 03.04.2020 con la quale si disponeva la proroga delle ordinanze n. 4 del 13.03. e 5 del 19.03 del 2020 fino al 13 aprile 2020;
- l'ordinanza sindacale n. 7 del 14 aprile 2020 di ulteriore proroga che conteneva le seguenti disposizioni:

"12. divieto di svolgimento di qualsiasi attività sportiva all'aperto comprese quelle individuali e passeggiate nei parchi, giardini e altri luoghi pubblici;

13. divieto di stazionamento in tutte le aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, ivi compresi gli spazi condominiali, ad eccezione delle aree poste in prossimità degli esercizi commerciali adibiti alla vendita di prodotti rientranti

nelle categorie espressamente previste dal DPCM 11.03.2020;

14. approvvigionamento dei prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal DPCM 11 marzo 2020, ed in particolare di generi alimentari e farmaceutici, esclusivamente a cura di un solo componente per nucleo familiare evitando accessi quotidiani alle attività commerciali";

Valutato che nelle ultimi giorni i dati ricevuti da ATS indicano che le persone contagiate riferite al nostro Comune sono da ricondurre a realtà come le RSA della Città Metropolitana e le strutture Ospedaliere e che quindi si rileva che attualmente il contagio sul territorio si è ridotto, posizionandosi sugli stessi livelli degli altri Comuni dell'Area Metropolitana così da poter annullare le disposizioni sopra richiamate ed espresse nell'ordinanza sindacale n. 7 del 14.04.2020, punti 12, 13, 14.

Evidenziato che l'Amministrazione Comunale ha la volontà di ribadire nelle proprie Comunicazioni alla Cittadinanza l'esigenza di continuare a mantenere atteggiamenti e comportamenti personali volti al distanziamento sociale, all'uso di dispositivi di protezione individuale e all'applicazione di efficaci norme igieniche.

Fatte salve le disposizioni Nazionali e Regionali relative alla gestione dello stato di emergenza sul territorio Nazionale relativo al rischio sanitario;

Visto gli art. 50 c.5 del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

sino al 3 Maggio 2020:

1. la chiusura al pubblico del mercato cittadino per tutte le attività merceologiche;
2. la chiusura anticipata delle attività di vicinato presenti sul territorio alle ore 19:30;
3. la chiusura al pubblico dei seguenti giardini di:
- Via Turati/Toti
- Via Archimede/S. Chiara
- Via Dante
- Via Don Sturzo
- Via Roma/Marconi
4. nei parchi in cui non è possibile la chiusura è vietata la permanenza e l'utilizzo:
- delle panchine;
- delle aree gioco e dei tavoli da pic-nic ad essi annesse;
- delle attrezzature gioco bambini;
- degli attrezzi dei "percorsi vita"
- dei giochi delle bocce
5. la chiusura al pubblico del cimitero comunale, fatta eccezione per le inumazioni e tumulazioni. Possibile celebrazione religiose con la sola presenza del celebrante

e celebrazioni civili senza la presenza di cittadini.
6. l'accesso al cimitero in occasione del momento della benedizione del sacerdote prima della tumulazione è consentito solo al coniuge, ai parenti di primo grado, ai fratelli/sorelle del defunto che dovranno obbligatoriamente rispettare tutte le prescrizioni sulle distanze da mantenere;
7. il divieto di affissione delle epigrafi funebri;
8. il divieto di bivacco di qualsiasi genere sull'intero territorio;
9. la chiusura al pubblico degli uffici comunali, restano aperti al pubblico previo appuntamento e nelle ore antimeridiane nei giorni dal lunedì al venerdì:
a. uffici servizi sociali;
b. ufficio protocollo;
c. servizi demografici, esclusivamente per il rilascio di documenti di cui sia comprovata l'urgenza, per le denunce di morte e di nascita;
d. lo sportello della Polizia locale, esclusivamente per la riconsegna dei veicoli sottoposti a sequestro o rimossi, per la ricezione di denunce e per il rilascio del contrassegno per la circolazione dei disabili.
10. divieto di utilizzo delle piste ciclabili e dell'uso delle biciclette fatto salvo per motivi di lavoro, di approvvigionamento di generi alimentari e/o farmaceutici;
11. limitazione all'accesso alle aree cani con il limite di 2 persone per volta e per un massimo di 10 minuti pro capite a condizione che venga utilizzata l'area cani posta nelle immediate vicinanze dell'abitazione del detentore e purché quest'ultimo sia in grado di dimostrare nel caso di controllo la proprietà dell'animale o sia in possesso di autocertificazione riportante giustificato motivo della conduzione;

STABILISCE

- che in caso di accertata inosservanza alle prescrizioni contenute negli atti sopra richiamati e salvo che il fatto non costituisca reato si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 che prevede il pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3000,00, con aumento fino ad un terzo se la violazione delle misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo;
- di dare indicazione agli uffici comunali di predisporre quanto necessario per l'attuazione e la diffusione della presente ordinanza;
- di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza, mediante tutti i canali di comunicazione dell'ente: sito istituzionale, social, avvisi pubblici e bacheche;
- che è fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- che l'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Comando di Polizia Locale e a tutte le forze dell'ordine territorialmente competenti.

La presente ordinanza è **immediatamente esecutiva e sarà valida sino al 3 maggio 2020 salvo revoche.**

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello

Stato entro 120 giorni, tutti termini di impugnazione decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.
Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:

- Segreteria Generale;
- gli uffici comunali per le rispettive competenze;
- Comando di Polizia Locale di Bresso;
- Comando Carabinieri di Bresso;
- Prefettura di Milano.

IL SINDACO
Simone Cairo